



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTI gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che dispongono che una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e che sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali nonché ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (di seguito Regolamento);

VISTO l'articolo 2-*bis*, comma 7, del Regolamento, con il quale è stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per tipologie di intervento;

TENUTO CONTO che, ai fini della valutazione, le Commissioni tecniche sono tenute ad adottare, per ciascun parametro individuato con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoparametri con assegnazione di relativi sotto punteggi fino al massimo del peso del parametro stesso;

VISTO l'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ove si prevede che *“Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica”*;

VISTO l'articolo 21-*ter*, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ove si prevede che *“le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, ... derivanti dalle dichiarazioni dei redditi agli anni 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, e 2 e 2 bis”*;

VISTA la delibera del 23 settembre 2017, con la quale il Consiglio dei ministri ha deliberato che la quota parte delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, destinate alla categoria “conservazione di beni culturali”, per gli anni 2017 e 2018 sono destinate alla ricostruzione e al restauro del patrimonio culturale dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'anno 2016 e dell'anno 2017, indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RAVVISATA l'esigenza di procedere all'aggiornamento dei parametri di valutazione, di cui all'articolo 2-bis, comma 7, del Regolamento, per l'anno 2018 per le categorie di intervento relative a fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali;

DECRETA

ART. 1

1. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alle categorie di intervento relative a fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2018, sono così definiti:

a) Interventi per il contrasto alla "Fame nel mondo"

1. Completezza e attendibilità del progetto in relazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) autosufficienza alimentare;
- b) aiuto di popolazioni colpite da pandemie;
- c) aiuti in caso di emergenze umanitarie che minaccino la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;
- d) destinazione diretta ai beneficiari finali.

PESO fino a 30

2. Completezza e attendibilità del progetto in relazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: localizzazione geografica, presenza del progetto nei paesi e nelle aree individuate come prioritarie negli atti di indirizzo del Ministero degli affari esteri pubblicati sul sito *web*: <http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it>.

PESO fino a 20

3. Coerenza degli interventi con le linee guida e gli indirizzi di programmazione della Cooperazione italiana allo sviluppo al momento vigenti nel settore della cooperazione allo sviluppo, pubblicati sul sito *web*: <http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it>.

PESO fino a 20

4. Qualità tecnica dell'intervento intesa come valutazione della completezza, del grado di dettaglio e dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare.

PESO fino a 30



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Interventi per “Calamità naturali”

1. Livello di rischio del sito oggetto di intervento a seguito di un evento ovvero di una situazione di pericolo individuata sulla base dei dati dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e degli strumenti di pianificazione delle Autorità di Bacino distrettuali (PAI) nonché della coerenza con i Piani di gestione del rischio alluvioni.

PESO fino a 30

2. Localizzazione in siti oggetto di provvedimenti cautelari ad opera delle Autorità competenti, in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica quali ordinanze di sgombero cautelare, chiusura di strade, provvedimenti di interdizione all’accesso o altri provvedimenti di tutela della pubblica incolumità.

PESO fino a 20

3. Intervento ricadente in area oggetto di provvedimento attestante lo stato di emergenza, ai sensi della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni nei due anni precedenti la data della domanda.

PESO fino a 10

4. Arco di tempo intercorso tra il verificarsi dell’evento calamitoso che ha determinato la necessità dell’intervento e la data di presentazione della domanda.

PESO fino a 10

5. Interventi per la messa in sicurezza di beni pubblici e infrastrutture pubbliche rilevanti e beni culturali di particolare rilievo.

PESO fino a 5

6. Esposizione dell’area oggetto dell’intervento inteso come presenza di edifici e/o infrastrutture strategiche, edifici ad alta frequentazione, abitazioni civili, strade di accesso esclusivo al centro abitato.

PESO fino a 15

7. Qualità tecnica dell’intervento inteso come valutazione della congruità e della completezza dell’aggiornamento degli elaborati progettuali, del grado di dettaglio, dell’accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare, della cantierabilità e della presenza e dell’entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.

PESO fino a 10



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Interventi per “Assistenza ai rifugiati”

1. Destinazione diretta delle risorse utilizzate per l'intervento in favore dei beneficiari.

PESO fino a 30

2. Vulnerabilità dei destinatari dell'intervento quali minori, disabili o altre categorie disagiate.

PESO fino a 25

3. Grado di attitudine a favorire il processo di integrazione dei beneficiari nel contesto socio territoriale valutando la componente alloggiativa, l'alfabetizzazione, l'avviamento al lavoro e nonché ogni altro aspetto del progetto volto a favorire l'inserimento.

PESO fino a 20

4. Qualità tecnica dell'intervento intesa come valutazione della congruità, della completezza, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare e della presenza e dell'entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.

PESO fino a 25

Interventi per “Conservazione di beni culturali”

1. Livello di rischio di perdita o di grave deterioramento del bene valutando l'urgenza dell'intervento in relazione all'entità del danno e al pericolo di perdita del bene nonché rispetto al valore artistico, architettonico, culturale, archeologico, archivistico, librario, filmico e testimoniale del bene.

PESO fino a 30

2. Valore intrinseco del bene oggetto dell'intervento anche in relazione alla sua collocazione nel contesto territoriale.

PESO fino a 20

3. Livello di fruibilità pubblica del bene in relazione alla facilità di accesso e/o di consultazione.

PESO fino a 20

4. Qualità tecnica dell'intervento inteso come valutazione della completezza, dell'aggiornamento degli elaborati progettuali, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare; intervento a completamento e presenza di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.

PESO fino a 30



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 2

1. Le Commissioni di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del Regolamento 10 marzo 1998, n. 76 procedono, prima dell'esame delle istanze, ad individuare i criteri per l'attribuzione dei punteggi in base ai parametri di valutazione di cui all'articolo 1.

Roma, 30 GEN. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. S. ...'.